

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 957

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **ELVIRA SAVINO**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento nei confronti di creditori di pubbliche amministrazioni

Presentata il 19 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in particolare in materia di intelligibilità dei ruoli e delle cartelle di pagamento, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento nei confronti di creditori di pubbliche amministrazioni.

La profonda e lunga crisi che sta attraversando l'Italia e l'Europa, al di là dei vincoli stabiliti dall'Unione europea, ci impone di modificare le attuali regole per adattare alle condizioni socio-economiche dei nostri cittadini. Le attuali disposizioni che regolano la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, riscossione che fino al 1° luglio 2017 era affidata alla società Equitalia Spa, devono, in questo momento drammatico, essere modificate. L'impatto che l'Agenzia delle entrate-

Riscossione ha sui cittadini è pesante e, a volte, addirittura insostenibile. Se consideriamo poi che in moltissimi casi lo Stato, attraverso tale Agenzia, pone in essere azioni vessatorie nei confronti di privati e di aziende che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, allora dobbiamo necessariamente tener conto che un sistema così concepito è iniquo ed è causa dei propri mali. Se un cittadino non viene pagato, come può a sua volta pagare le tasse? Se poi il debitore è lo Stato, come può lo Stato stesso pretendere di essere pagato? Si pone con forza la necessità di intervenire per riformare il sistema attraverso l'introduzione di principi più equi e, soprattutto in questo particolare periodo di forte congiuntura economica, attraverso l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coat-

tiva. È necessario contemperare il dovere di pagare le imposte e il diritto al lavoro e alla proprietà dell'abitazione, diritti garantiti costituzionalmente. È altresì doveroso attenuare l'intransigenza con cui questo sistema pretende il pagamento di quanto dovuto a fronte di una pressoché totale inadempienza dei propri obblighi nei confronti dei cittadini fino ad oggi posta in essere. Peraltro avviene spesso che aziende che vantano crediti importanti nei confronti dello Stato e che conseguentemente, per impossibilità oggettive, si rendono inadempienti, subiscano il pignoramento dei beni strumentali all'attività d'impresa. Questo determina l'impossibilità di poter proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale con la conseguente, inevitabile chiusura dell'impresa e, in alcuni casi, il suo fallimento. Questo rappresenta una sorta di perverso circolo vizioso che acuisce la crisi del sistema economico con pesanti effetti recessivi.

Per questi motivi con la presente proposta di legge si vogliono ampliare alcune facilitazioni per il debitore e, al contempo, porre dei limiti al potere di riscossione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 1 modifica gli articoli 11 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, riguardanti i ruoli e le cartelle di pagamento, prevedendo che essi devono essere redatti in forme chiaramente comprensibili da parte del contribuente/debitore, con la chiara specificazione delle singole voci di debito.

L'articolo 2 reca due distinte modifiche all'articolo 19, aumentando da settantadue a centoventi i mesi per la dilazione del pagamento e, a tutela dell'attività economica, prevedendo l'automatica concessione della dilazione di pagamento.

L'articolo 3 limita la crescita degli interessi di mora, che attualmente sono commisurati alla media dei tassi bancari attivi (e quindi al ciclo economico), commisurandoli invece al 4,5 per cento annuo previsto per la dilazione del pagamento.

L'articolo 4 introduce l'articolo 62-bis, con il quale si dispone che il pignoramento del debitore che è anche creditore dello Stato non può essere posto in essere se non per la parte del debito eccedente il credito vantato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Intelligibilità dei ruoli e delle cartelle di pagamento)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti ».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta ».

Art. 2.

(Estensione della durata della dilazione del pagamento)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

b) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione ».

Art. 3.

(Limitazione degli interessi di mora)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso del 4,5 per cento annuo ».

Art. 4.

(Limiti al pignoramento nei confronti di creditori di pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — *(Pignoramento nei confronti di creditori di pubbliche amministrazioni)*. — 1. I beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possono essere pignorati solo per il valore eccedente l'importo del credito vantato ».

